

**LEGGE REGIONALE 30/10/2008
N° 19 E S.M.
“NORME PER LA RIDUZIONE DEL
RISCHIO SISMICO”**

**MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
E VERIFICA DELLE ISTANZE**

ATTI DI INDIRIZZO REGIONALI COGENTI

DGR 1661/2009 *“APPROVAZIONE ELENCO CATEGORIE DI EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO E OPERE INFRASTRUTTURALI ...”*

DGR 687/2011 *“... INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA ... E DELLE VARIANTI ... CHE NON RIVESTONO CARATTERE SOSTANZIALE ...”*

DGR 1126/2011 *“DEFINIZIONE DEL RIMBORSO FORFETTARIO PER LE SPESE ISTRUTTORIE ...”*

DGR 1878/2011 *“... MODULISTICA UNIFICATA REGIONALE RELATIVA AI PROCEDIMENTI IN MATERIA SISMICA (MUR)”*

DGR 1879/2011 *“... DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOPRAELEVAZIONE, AMPLIAMENTO ...”*

DGR 1373/2011 *“.. INDIVIDUAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ... E DEI CONTENUTI DEL PROGETTO ESECUTIVO ... E DELLE MODALITÀ DI CONTROLLO DEGLI STESSI”*

DATE DI RIFERIMENTO

- 23 OTTOBRE 2005** - ENTRATA IN VIGORE DELLA CLASSIFICAZIONE SISMICA DELL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE (OPCM 3274);
- 14 NOVEMBRE 2008** - ENTRATA IN VIGORE DELLA L.R. 19/2008 CON PERIODO TRANSITORIO DI 1 ANNO DURANTE IL QUALE NON SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL TITOLO IV
- 15 NOVEMBRE 2009** - ENTRATA IN VIGORE DEL TITOLO IV DELLA L.R. 19/2008 SOLO PER INTERVENTI PREVISTI ALL'ART. 11 COMMA 2
- 1 GIUGNO 2010** - PIENA OPERATIVITÀ DEL TITOLO IV DELLA L.R. 19/2008 PER TUTTI I NUOVI INTERVENTI

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

1) PRESENTAZIONE CONTESTUALE AL TITOLO EDILIZIO

- MODULO MUR A.2 (ISTANZA AUTORIZZAZIONE SISMICA) O MODULO MUR D.2 (DENUNCIA DI DEPOSITO)

- MODULO MUR A.1/D.1 (ASSEVERAZIONE)
- MODULO MUR A.4/D.4 (NOMINA E DICHIARAZIONE DEL COLLAUDATORE), ESCLUSI INTERVENTI DI RIPARAZIONE O INTERVENTI LOCALI SU ELEMENTI ISOLATI
- MODULO MUR V.1 (VERIFICA TECNICA/VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA) NEI CASI PREVISTI DA § 8.3 NTC
- MODULO MUR A.14/D.8 (DENUNCIA DEI LAVORI) SE CI SI AVVALE DELLA POSSIBILITÀ DI CUI ALL'ART. 15; IN QUESTO CASO OCCORRONO 3 COPIE DEGLI ELABORATI PERCHÉ PREVISTE DALLA NORMATIVA NAZIONALE

2) PRESENTAZIONE DIFFERITA RISPETTO AL TITOLO EDILIZIO

- MODULO MUR A.2 (ISTANZA AUTORIZZAZIONE SISMICA) O MODULO MUR D.2 (DENUNCIA DI DEPOSITO)
- MODULO MUR A.1/D.1 (ASSEVERAZIONE)
- MODULO MUR A.3/D.3 (ASSEVERAZIONE CONFORMITÀ E CONGRUITÀ)
- MODULO MUR A.4/D.4 (NOMINA E DICHIARAZIONE DEL COLLAUDATORE), ESCLUSI INTERVENTI LOCALI
- MODULO MUR V.1 (VERIFICA TECNICA/VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA) NEI CASI PREVISTI DA § 8.3 NTC
- MODULO MUR A.14/D.8 (DENUNCIA DEI LAVORI) SE CI SI AVVALE DELLA POSSIBILITÀ DI CUI ALL'ART. 15; IN QUESTO CASO OCCORRONO 3 COPIE DEGLI ELABORATI PERCHÉ PREVISTE DALLA NORMATIVA NAZIONALE

3) PRESENTAZIONE DIFFERITA O CONTESTUALE AL TITOLO EDILIZIO

- MODULO MUR A.15/D.9 (ASSEVERAZIONE VARIANTI NON SOSTANZIALI) DA PRESENTARE AL SUE PRIMA DELLA FINE DEI LAVORI

CI SONO DUE (2) PROCEDIMENTI RELATIVI AL PROGETTO STRUTTURALE

1. AUTORIZZAZIONE SISMICA ART. 11

HA VALIDITÀ DI CINQUE (5) ANNI DALLA DATA DI RILASCIO.

ZONA 2 (MEDIA SISMICITÀ), SOLO COMUNE DI PIEVEPELAGO
ZONA 3 (BASSA SISMICITÀ) I RIMANENTI COMUNI, SOLO PER:

- INTERVENTI EDILIZI IN ABITATI DICHIARATI DA CONSOLIDARE
- PROGETTI PRESENTATI A SEGUITO DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI ALLE NORME ANTISISMICHE;
- INTERVENTI RELATIVI AD EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO E OPERE INFRASTRUTTURALI LA CUI FUNZIONALITÀ DURANTE GLI EVENTI SISMICI ASSUME RILIEVO FONDAMENTALE PER LE FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE, NONCHÉ RELATIVI AGLI EDIFICI E ALLE OPERE INFRASTRUTTURALI CHE

- POSSONO ASSUMERE RILEVANZA IN RELAZIONE ALLE CONSEGUENZE DI UN LORO EVENTUALE COLLASSO (DGR 1661/2009);
- SOPRAELEVAZIONI (DGR 1879/2011).

2. DENUNCIA DI DEPOSITO ART. 13

HA VALIDITÀ DI CINQUE (5) ANNI DALLA DATA DI ATTESTAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO.

ZONA 3 (BASSA SISMICITÀ), TUTTI I COMUNI ESCLUSO PIEVEPELAGO

PRIMO CONTROLLO SUI DEPOSITI DA PARTE DELLO S.U.E.

PRIMA DEL RILASCIO DELLA ATTESTAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO IL REFERENTE DELLO S.U.E. DEVE EFFETTUARE UN CONTROLLO SULLA COMPLETEZZA FORMALE DELL'ISTANZA SECONDO QUANTO PREVISTO NELLA DGR 1373/2011 § B.3 PUNTI 1.1 E 1.2:

1.1.COMPLETEZZA E REGOLARITÀ FORMALE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

1.1.1. ISTANZA IN BOLLO TIMBRATA E FIRMATA;

1.1.2. ASSEVERAZIONI DEL PROGETTISTA;

1.1.3. VERSAMENTO DEL RIMBORSO FORFETTARIO PER LE SPESE ISTRUTTORIE;

1.1.4. NOMINA DEL COLLAUDATORE (NEI CASI PREVISTI)

TALI DOCUMENTI DEVONO ESSERE PRODOTTI UTILIZZANDO LA MODULISTICA UNIFICATA, APPROVATA DALLA GIUNTA REGIONALE CON DGR 1878/2011;

1.2.COMPLETEZZA E REGOLARITÀ FORMALE DEGLI ELABORATI DEL PROGETTO:

1.2.1. CORRISPONDENZA CON L'ELENCO DEGLI ELABORATI PROGETTUALI DI CUI AL PARAGRAFO B.2.1. DELL'ALLEGATO ALLA DGR 1373/2011:

1. PROGETTO ARCHITETTONICO

2. RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE

3. RELAZIONE SUI MATERIALI;

4. ELABORATI GRAFICI ESECUTIVI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI;

5. PIANO DI MANUTENZIONE DELLA PARTE STRUTTURALE DELL'OPERA;

6. RELAZIONI SPECIALISTICHE SUI RISULTATI SPERIMENTALI:

6.1. RELAZIONE GEOLOGICA;

6.2. RELAZIONE GEOTECNICA;

6.3. RELAZIONE SULLA MODELLAZIONE SISMICA CONCERNENTE LA "PERICOLOSITÀ SISMICA DI BASE" DEL SITO;

ED INOLTRE, PER LE COSTRUZIONI ESISTENTI:

**7. ELABORATI GRAFICI DEL RILIEVO GEOMETRICO-STRUTTURALE;
8. VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA;**

**1.2.2. PRESENZA DELLA ILLUSTRAZIONE SINTETICA DI CUI AL
PARAGRAFO B.2.2. DELL'ALLEGATO ALLA DGR 1373/2011;**

1.2.3. LEGGIBILITÀ DEGLI ELABORATI;

**1.2.4. REGOLARITÀ DELLA SOTTOSCRIZIONE E TIMBRATURA DEGLI
ELABORATI TECNICI DA PARTE DEL PROGETTISTA;**

**1.2.5. NUMERAZIONE DELLE PAGINE DEGLI ELABORATI COSTITUTIVI DEL
PROGETTO.**

IN MANCANZA DI TALI ELEMENTI NON E' POSSIBILE RILASCIARE L'ATTESTAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO, E SI DOVRANNO RICHIEDERE LE INTEGRAZIONI NECESSARIE PER POTER CONSIDERARE L'ISTANZA PROCEDIBILE.

CONTROLLO A CAMPIONE SUI DEPOSITI

UN CAMPIONE PARI AL 20% DEI P.D.C. E AL 30% DELLE D.I.A. COSTITUISCE IL MINIMO DA SOTTOPORRE A VERIFICA, E PUÒ ESSERE INDIVIDUATO TRAMITE ESTRAZIONE CASUALE DEI DEPOSITI GRAZIE AD APPOSITO FOGLIO EXCEL *ESTRAZIONE* DI SUPPORTO INVIATO AGLI SUE.

POICHÉ QUESTO METODO PUÒ DARE LUOGO A RALLENTAMENTI, È NECESSARIO CHE IL SUE PROVVEDA ALL'INVIO ALLA STRUTTURA DI UN MINIMO DI DEPOSITI COSÌ STABILITO:

UN DEPOSITO RELATIVO AD UN PDC OGNI MESE;

UN DEPOSITO RELATIVO AD UNA DIA O SCIA OGNI MESE;

**IN CASO DI MANCANZA DI DEPOSITI NEL MESE CORRENTE, SI INVII UNA
COMUNICAZIONE VIA EMAIL E SI PROCEDA CON I DEPOSITI RICEVUTI NEL
MESE SUCCESSIVO.**

**DAL 01/06/2012 SARANNO VALUTATE UNICAMENTE ISTANZE PRESENTATE SU
MODULISTICA MUR E FORMALMENTE COMPLETE.**

INTEGRAZIONI AI PROGETTI DEPOSITATI

LE INTEGRAZIONI AL CAMPIONE DEI DEPOSITI DOVRANNO ESSERE INOLTRATE DIRETTAMENTE ALLA STRUTTURA TECNICA, AL FINE DI VELOCIZZARE LE PROCEDURE.

INTEGRAZIONI RIGUARDANTI DEPOSITI NON SOTTOPOSTI A VERIFICA SARANNO INViate DIRETTAMENTE AGLI S.U.E. CHE POTRANNO, IN CASO DI NECESSITÀ, CHIEDERE SUPPORTO TECNICO ALLA STRUTTURA.

L'ATTESTAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO PERMETTE A CHI LA RICEVE DI INIZIARE I LAVORI, ED EVENTUALI CORREZIONI O MODIFICHE IN CORSO D'OPERA SONO POSSIBILI SOLO PRESENTANDO (ALLA/O):

- A) INTEGRAZIONI VOLONTARIE AL PROGETTO DEPOSITATO SOTTOPOSTO A VERIFICA (STRUTTURA)
- B) ISTANZA DI VARIANTE SOSTANZIALE IN CORSO OPERA (S.U.E.)
- C) ISTANZA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE IN CORSO OPERA SU MODULO MUR A.15/D.9 PRIMA DELLA FINE LAVORI (S.U.E.)
- D) INTEGRAZIONI RICHIESTE DALLA STRUTTURA.

TEMPISTICA PER VERIFICA DEPOSITI

LA L.R. 19/2008 E I RELATIVI ATTI DI INDIRIZZO NON DEFINISCONO PER ORA CON ESATTEZZA I TEMPI DI VERIFICA DEL CAMPIONE DEI DEPOSITI. PERTANTO, IN ATTESA DI PROSSIME MODIFICHE NORMATIVE, LA STRUTTURA SI IMPEGNA AD ANALIZZARE I DEPOSITI INDIVIDUATI SECONDO LE NUOVE PROCEDURE ENTRO 60 GIORNI DAL RICEVIMENTO DEL CAMPIONE.

IN QUESTO MODO SI POTRANNO ANALIZZARE I PROGETTI STRUTTURALI IN TEMPO UTILE PER POTER INTERVENIRE NEL CASO DI PROBLEMI O NON PERFETTA CORRISPONDENZA ALLA NORMATIVA VIGENTE.

DOCUMENTI DI FINE LAVORI (AUTORIZZAZIONI E DEPOSITI)

1. *COMPLETATE LE OPERE STRUTTURALI IL DIRETTORE DEI LAVORI NE DÀ COMUNICAZIONE ALLA STRUTTURA TECNICA COMPETENTE IN MATERIA SISMICA ED AL COLLAUDATORE, CHE NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI PROVVEDE A DEPOSITARE IL CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO PRESSO LA STRUTTURA COMPETENTE.*

2. *IL DEPOSITO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO TIENE LUOGO ANCHE DEL CERTIFICATO DI RISPONDENZA DELL'OPERA ALLE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI PREVISTO ALL'ARTICOLO 62 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 380 DEL 2001. NEGLI INTERVENTI IN CUI IL CERTIFICATO DI COLLAUDO NON È RICHIESTO, LA RISPONDENZA È ATTESTATA DAL DIRETTORE DEI LAVORI CHE PROVVEDE AL RELATIVO DEPOSITO PRESSO LA STRUTTURA TECNICA COMPETENTE.*

RICAPITOLANDO:

1) COMUNICAZIONE DI COMPLETAMENTO OPERE STRUTTURALI DA PARTE DEL DIRETTORE LAVORI ALLA STRUTTURA TECNICA.

2)

A. DEPOSITO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO PRESSO LA STRUTTURA TECNICA ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE DI CUI AL PUNTO 1) NEI CASI PREVISTI; VALE ANCHE COME CERTIFICATO DI RISPONDENZA ALLE NTC.

B. SOLO NEL CASO NON SIA RICHIESTO IL CERTIFICATO DI COLLAUDO, DEPOSITO DELL'ATTESTAZIONE DI RISPONDENZA ALLE NTC SU MODULO MUR A.17/D.11 PRESSO LA STRUTTURA TECNICA ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE DI CUI AL PUNTO 1).

POICHÉ LA L.R. 19/2008 PREVEDE L'INVIO ALLA STRUTTURA DEI SUDDETTI DUE DOCUMENTI, MENTRE ALTRE NORME PREVEDONO CHE GLI STESSI SIANO INVIATI ALLO S.U.E., GLI STESSI NON POTRANNO CHE ESSERE PRODOTTI IN

DUPLICE COPIA DAL RICHIEDENTE, UNA DELLE QUALI INVIATA AL S.U.E. E L'ALTRA ALLA STRUTTURA .

ART. 21 – REGIME SANZIONATORIO

1. PER GLI INTERVENTI DISCIPLINATI DALLA PRESENTE LEGGE TROVA APPLICAZIONE IL REGIME SANZIONATORIO PREVISTO DALLA PARTE II, CAPO IV, SEZIONE III, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 380 DEL 2001, IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE NORME CHE DISCIPLINANO LE COSTRUZIONI.
2. PER LE OPERE IN CEMENTO ARMATO ED A STRUTTURA METALLICA, TROVA INOLTRE APPLICAZIONE IL REGIME SANZIONATORIO PREVISTO DALLA PARTE II, CAPO II, SEZIONE III, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 380 DEL 2001.
3. LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTRIBUITE ALLA REGIONE DALLA DISCIPLINA SANZIONATORIA RICHIAMATA DAL COMMA 1 VENGONO SVOLTE DAI COMUNI, AVVALENDOSI DELLE STRUTTURE TECNICHE COMPETENTI IN MATERIA SISMICA, INDIVIDUATE IN ATTUAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE.

LA STRUTTURA TECNICA PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO FORNIRÀ PERTANTO IL PROPRIO **SUPPORTO TECNICO AI COMUNI**, AI QUALI RIMANE LA COMPETENZA DELLA DISCIPLINA SANZIONATORIA, COSÌ COME INDICATO AL COMMA 3 DELL'ART. 21 DELLA L.R. 19/2008.

ART. 22 – RACCORDO CON LE SANZIONI AMMINISTRATIVE EDILIZIE

1. LA RICHIESTA O LA PRESENTAZIONE DEL TITOLO IN SANATORIA, DI CUI ALL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2004, N. 23 (VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326) È SUBORDINATA ALTERNATIVAMENTE ALL'ASSEVERAZIONE DEL PROFESSIONISTA ABILITATO CHE LE OPERE REALIZZATE NON COMPORTANO MODIFICHE ALLE PARTI STRUTTURALI DELL'EDIFICIO O AGLI EFFETTI DELL'AZIONE SISMICA SULLE STESSE OVVERO ALL'ASSEVERAZIONE DEL PROFESSIONISTA CHE LE MEDESIME OPERE RISPETTANO LA NORMATIVA TECNICA PER LE COSTRUZIONI VIGENTE AL MOMENTO DELLA LORO REALIZZAZIONE.
2. FUORI DAI CASI DI CUI AL COMMA 1, IL TITOLO IN SANATORIA È SUBORDINATO ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI NECESSARI PER RENDERE LE OPERE CONFORMI ALLA NORMATIVA TECNICA PER LE COSTRUZIONI VIGENTE AL MOMENTO DELLA RICHIESTA O DELLA PRESENTAZIONE DELLA SANATORIA. A TAL FINE L'INTERESSATO PRESENTA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ... AI SENSI DELLA PRESENTE LEGGE.

OCCORRE FARE RIFERIMENTO AL PARERE ESPRESSO DALLA R.E.R. PER FARE CHIAREZZA SULLE CORRETTE PROCEDURE DA SEGUIRE IN CASO DI INTERVENTI REALIZZATI IN ASSENZA DI DEPOSITO O DI AUTORIZZAZIONE SISMICA PREVENTIVA:

GLI ARTICOLI 93 E 04 DEL DPR 380/2001 E GLI ARTICOLI 11 E 13 DELLA L.R. 19/2008 PREVEDONO CHE I LAVORI NON POSSONO ESSERE AVVIATI SENZA

PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SISMICA O SENZA DEPOSITO DEL PROGETTO ESECUTIVO.

L'ARTICOLO 95 DEL DPR 380/2001 PREVEDE SANZIONI PENALI PER CHI VIOLI LE DISPOSIZIONI DEL CAPO IV "PROVVEDIMENTI PER LE COSTRUZIONI CON PARTICOLARI PRESCRIZIONI PER LE ZONE SISMICHE", CON AMMENDA COMMINATA DAL GIUDICE IN SEDE PENALE, A SEGUITO DELL'ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DELLA CONTRAVVENZIONE.

È STATO CHIARITO DA SENTENZA N. 11271 IN DATA 24/03/2010 DELLA CASSAZIONE PENALE CHE IL REATO SUSSISTE ANCHE IN CASO DI INOSSERVANZE FORMALI ALLA NORMATIVA ANTISISMICA, *"POICHÉ GLI ILLECITI SUSSISTONO IN RELAZIONE AL MOMENTO DI INIZIO DELLE ATTIVITÀ"*, COMPORTANDO CIÒ L'OBLIGATORIETÀ DA PARTE DEGLI UFFICI COMUNALI DELLA SEGNALEZIONE ALLA PROCURA, SECONDO QUANTO STABILITO DALL'ARTICOLO 96 DEL DPR 380/2001 E DALL'ARTICOLO 21 COMMA 3 DELLA L.R. 19/2008.

L'ARTICOLO 11 COMMA 2 DELLA L.R. 19/2008 PREVEDE UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO IN SANATORIA A SEGUITO DELL'ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE DELLE NORME ANTISISMICHE, CIOÈ UNA AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DA PARTE DELLA STRUTTURA TECNICA.

VARIANTI IN CORSO D'OPERA

NORME SISMICHE

ALLE VARIANTI IN CORSO D'OPERA SOSTANZIALI O NON SOSTANZIALI RELATIVE A DEPOSITI O ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE PRESENTATE DAL 8 GIUGNO 2011 SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA DGR 687/2011.

PER I DEPOSITI E LE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONI ANTECEDENTI AL 8 GIUGNO 2011 SI DEVONO CONSIDERARE LE DISPOSIZIONI PRECEDENTI, RACCOLTE IN UN VEDEMECUM REGIONALE E DI SEGUITO RIASSUNTE:

- 1) PRATICA EDILIZIA ANTECEDENTE AL 15 NOVEMBRE 2009: IN QUESTO CASO IL TITOLO IV DELLA L.R. 19/2008 NON TROVA APPLICAZIONE, E ALLE VARIANTI SOSTANZIALI O NON SOSTANZIALI IN CORSO D'OPERA SI APPLICA LA STESSA DISCIPLINA SISMICA UTILIZZATA PER L'ISTANZA ORIGINALE. SI TRATTA DI CASI RESIDUALI CHE ANDRANNO SCEMANDO NEL TEMPO.
- 2) PRATICA EDILIZIA COMPRESA TRA IL 15 NOVEMBRE 2009 E IL 31 MAGGIO 2010: IN QUESTO CASO IL TITOLO IV DELLA L.R. 19/2008 TROVA APPLICAZIONE SOLO PER GLI INTERVENTI PREVISTI ALL'ARTICOLO 11 COMMA 2, E ANCHE IN QUESTO CASO ALLE VARIANTI SOSTANZIALI O NON SOSTANZIALI IN CORSO D'OPERA SI APPLICA LA STESSA DISCIPLINA SISMICA UTILIZZATA PER L'ISTANZA ORIGINALE. NEL CASO SI TRATTI DI AUTORIZZAZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 11 COMMA 2 SI DEVE FARE RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI AL MOMENTO DELLA RICHIESTA DI VARIANTE. SI TRATTA DI CASI RESIDUALI CHE ANDRANNO SCEMANDO NEL TEMPO.

- 3) PRATICA EDILIZIA PRESENTATA DAL 1 GIUGNO 2010 AL 7 GIUGNO 2011: TROVA PIENA APPLICAZIONE IL TITOLO IV DELLA L.R. 19/2008, SI FA RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA E AGLI ATTI DI INDIRIZZO COGENTI AL MOMENTO DEL DEPOSITO O DELLA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE.

NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI

DAL 1 LUGLIO 2009 TROVANO OBBLIGATORIA APPLICAZIONE LE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI APPROVATE CON D.M. 14 GENNAIO 2008, CONOSCIUTE ANCHE COME NTC 2008.

L'ARTICOLO 64 COMMA 7 DELLA L.R. 6/2009, CON RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 20 DEL D.L. 248/2007, PREVEDE UN PERIODO TRANSITORIO PER GLI INTERVENTI PER I QUALI AL 30 GIUGNO 2009 SIA STATA PRESENTATA AL COMUNE ISTANZA DI PDC O DIA, PER I QUALI CONTINUA AD APPLICARSI LA NORMATIVA TECNICA UTILIZZATA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ORIGINALE.

PER LE VARIANTI SOSTANZIALI O NON SOSTANZIALI IN CORSO D'OPERA SI APPLICA LA MEDESIMA DISPOSIZIONE TRANSITORIA; TALI INTERVENTI SONO DA CONSIDERARSI RESIDUALI, ED ANDRANNO SCEMANDO NEL TEMPO.

LE VARIANTI IN CORSO D'OPERA INNOVATIVE SONO QUELLE CHE COMPORTANO LA COMPLETA RIELABORAZIONE DEL PROGETTO STRUTTURALE. RICHIEDONO IL RIAVVIO DEL PROCESSO EDILIZIO, NECESSITANO DI UN NUOVO TITOLO EDILIZIO E SISMICO E DI CONSEGUENZA SONO SOTTOPOSTE ALLA NORMATIVA SISMICA E TECNICA VIGENTE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE.

SI CONFIGURANO COME UNA NUOVA E DIVERSA PROGETTAZIONE STRUTTURALE RISPETTO A QUELLA ORIGINARIA.

Pavullo nel Frignano, 24/05/2012

IMPORTANTE!!!

**DAL 08/06/2012 AL 31/12/2012 TUTTE LE ISTANZE
SISMICHE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE IN
FORMA DI DENUNCIA DI DEPOSITO, COME
PREVISTO DAL COMMA 15 ARTICOLO 8 DEL
DECRETO LEGGE 74/2012**